

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 363

del 25.9.2003

O G G E T T O

Sentenza n.2559/03 resa dalla II Sez. del TAR Puglia-Bari sul ricorso proposto da Crocetta A. Maria + 2 per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera di G.R. n.527/01 (approvazione definitiva del PRG di Molfetta).

L'anno duemilatre, il giorno venticinque del mese di settembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Minervini Tommaso - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PUBBLICATA IL 29.9.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Giunta Comunale, con delibera n.234 del 08.11.2001, affidava il patrocinio all'Avv. Nino Matassa per la rappresentanza nel giudizio amministrativo proposto con ric. n.2069/01 dinanzi alla II Sez. del TAR Puglia Bari – a cura dell'Avv. Luigi Paccione – dalle Sigg.re Crocetta Anna Maria, Marsana Filomena e Gadaleta Anna Maria (proprietarie pro indiviso dei terreni siti nel territorio di Molfetta, censiti in catasto al foglio di mappa 11, particelle 13,14, 15, 159, 291, 292, 294 e 295, compresi nella zona tipizzata D4 dal PRG);
- Il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta era inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva (poi abbinata al merito su espressa richiesta delle ricorrenti), dei seguenti atti:
- della delibera di Giunta Regionale n.527 del 10.5.2001 con la quale era stata approvata in via definitiva la variante del P.R.G. di Molfetta, limitatamente alla parte lesiva (comparto 29 – zona D4 del PRG che : "...ricomprendeva la fascia di territorio comunale sita tra la linea ferroviaria ff.ss. e la linea di costa, a partire dalla periferia urbana orientale della Città fino al confine con il territorio del Comune di Giovinazzo.");
- delle norme tecniche di attuazione allegate al PRG approvato, limitatamente alla parte lesiva;
- della deliberazione di G.R. n.314 del 21.03.2000;
- delle delibere di C.C. di Molfetta n.127 del 25/26.09.1996 e n.79 del 20.09.2000;
- della delibera del Commissario Straordinario n.92 del 22.03.2001
- del parere reso dal Comitato Urbanistico Ristretto della Regione Puglia in data 07.12.1999;
- L'adita II Sez. del TAR Puglia – Bari – con sentenza n.2559/2003 (notificata al Ns. domicilio legale in data 10.07.2003 e trasmessa dall'Avv. Matassa alla P.A. con nota in data 18.07.03) ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato in parte qua la deliberazione di Giunta Regionale n.527/2001 condannando il Comune di Molfetta al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1.500,00;
- Vista la nota del 27 agosto 2003, con la quale il Dirigente del Settore Territorio, Ing. Parisi, opportunamente interrogato, ha dichiarato di non ritenere che ci siano le condizioni per un ricorso al Consiglio di Stato;
- Ritenuto opportuno, recependo il parere espresso dal Dirigente del Settore Territorio, non proporre appello avverso la sentenza n.2529/2003 resa dalla II Sez. del TAR Puglia sul ricorso n.2069/01 proposto da Crocetta Anna Maria + 2;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
  - Visto il vigente Statuto Comunale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di non proporre appello avverso la sentenza n.2529/2003 resa dalla II Sez. del TAR Puglia sul ricorso n.2069/01 proposto da Crocetta Anna Maria, Marsana Filomena e Gadaleta Anna Maria, meglio specificato in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Legale e al Settore Territorio per gli ulteriori adempimenti di rito.